

COMUNE DI  
**ACCADIA**

*Provincia di Foggia*



**Regolamento per il Canone di Occupazione di  
Spazi ed Aree Pubbliche  
(COSAP)**

Approvato con Delibera di Consiglio n.15 del 11/04/2019

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Accadia.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "tariffa/canone", il corrispettivo rispettivamente unitario e totale dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione o autorizzazione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", le regole con le quali si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone dovuto;
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e forme di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato a norma rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di suolo pubblico, come definito nell' articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione/autorizzazione, nonché i criteri di determinazione, applicazione e misura del canone dovuto per le occupazioni medesime.

2. Il Regolamento, inoltre, disciplina anche le modalità di versamento e di riscossione coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza del suolo pubblico.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione del suolo pubblico, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone**

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il responsabile del servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di acquisizione del canone:

a) il funzionario comunale:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione/autorizzazione o diniego);
- verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevante in materia di canone di concessione non affidata al terzo affidatario;
- sottoscrive gli atti di accertamento predisposti dall'affidatario;
- sottoscrive le ingiunzioni per l'eventuale azione di riscossione coattiva.

b) l'affidatario:

- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica e accertamento compresa l'applicazione delle sanzioni;
- predispone le ingiunzioni per l'eventuale azione di riscossione coattiva.

## **Titolo II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 4 - Occupazioni in genere di suolo pubblico**

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Codice della strada approvato con DLgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dal DLgs. 10/09/1993, n.360 e relativo regolamento di esecuzione, al D.Lgs. per il riordino della Finanza degli enti Locali n. 504 del 30/12/1996, all'art. 3, comma 149, lettera h)a Legge n. 662/1996 e all'art. 63 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446. e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati. Esse possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, avente durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, effettuate a seguito di un atto di autorizzazione, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

I) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.) ;

II) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di suolo pubblico destinato dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesso per la durata di almeno un anno e per l'uso in tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni di suolo pubblico di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse per durata annuale o superiore;

6. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni/autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati e che si ripetono.

#### **Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio su suolo pubblico in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano il commercio su suolo pubblico in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il relativo prezzo non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquanta metri.

**Articolo 6 - Altre occupazioni**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), senza aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione o autorizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico su suolo a ciò destinato dal Comune, la concessione può essere rilasciata anche a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione/autorizzazione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi il Sindaco può disporre mediante apposita ordinanza la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

**Capo 2° - LA CONCESSIONE****Articolo 7 - Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale suolo pubblico deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere a pena di nullità:
  - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, del codice fiscale e della partiva IVA laddove obbligatoria;
  - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore, anche di fatto, complete di codice fiscale;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
  - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
  - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune;
  - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente il suolo che s'intende occupare, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Il richiedente è, altresì, tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione/autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6 che riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni per trasloco o di mantenimento del verde.

7. Ogni domanda non può riguardare che una sola concessione o autorizzazione.

### **Articolo 8 - Copie dell'atto di concessione o autorizzazione**

Dell'atto di concessione o autorizzazione, verranno compilate quattro copie destinate rispettivamente:

- al servizio competente;
- al richiedente;
- al servizio economico finanziario per gli inerenti adempimenti contabili;
- all'affidatario del servizio.

### **Articolo 9 - Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al funzionario responsabile, il quale cura la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.

A tali fini, provvede ad acquisire il parere del responsabile del servizio di polizia municipale e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

### **Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione/autorizzazione - Deposito cauzionale - Durata**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione del suolo pubblico e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) L'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. Qualora la concessione/autorizzazione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal funzionario responsabile del servizio.

5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

6. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Comune per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

7. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo del Comune.

#### **Articolo 11 - Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di sub ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale per l'occupazione di suolo pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata o di trasferimento di titolarità del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità.

#### **Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione**

1. Gli atti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, quelli di autorizzazione temporanea possono essere prorogati.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto e in tempo utile per consentire al funzionario responsabile l'inerente istruttoria, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

#### **Articolo 13 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni/autorizzazioni s'intendono in ogni caso accordate fatte salve eventuali ulteriori necessarie specifiche autorizzazioni e senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o a personale della ditta affidataria del servizio, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato;

c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, provvederà il Comune con addebito delle spese ed utilizzando, eventualmente, la cauzione di cui all'articolo 10;

d) di versare il canone alle scadenze fissate.

#### **Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove

condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione/autorizzazione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede con proprio atto il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione/autorizzazione, questa potrà essere rilasciata, per il medesimo suolo, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

### **Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare il suolo concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizzi, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, comma 1;

e) per l'uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupi il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile che ha curato l'istruttoria di concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

### **Articolo 16 - Uso del suolo concesso**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi protezioni, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione in ordine alle quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di concessione/autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

### **Articolo 17 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di decadenza della concessione/autorizzazione, senza rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 38, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

7. In caso di affidamento a terzi del servizio, l'affidatario è tenuto a segnalare al funzionario responsabile le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea di suolo pubblico e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, compreso il suolo destinato a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di suolo privato, soggetto a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e forme di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente regolamento, sono quelle elencate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

4. Il canone di concessione/autorizzazione di cui al presente Titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico del suolo in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia del suolo stesso.
2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e classificazione, sono indicate negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento.

#### **Articolo 20 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e il suolo pubblico comunali sono classificati in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come indicato nell'allegato "C" al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.
2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione medesima.
3. Per il primo anno di applicazione la classificazione di cui all'allegato "C" al presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2019.

#### **Articolo 21 - Commisurazione del suolo occupata e applicazione del canone**

1. La tariffa è commisurata in base alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie del suolo occupato con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili del suolo già occupato con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (sempreché si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto del suolo occupato e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri soggetti.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1.000 mq, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è computata nella misura ridotta del 10% dell'eccedenza medesima.

#### **Articolo 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa.

#### **Articolo 23 – Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni**

I coefficienti di valutazione economica per le tipologie e categorie sono determinate in base alla seguente tabella:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2
tende parasole fisse o retrattili	1	1
chioschi per attività commerciali	1	1
colonnine scansaruote	1	1
fioriere	1	1
vetrine sporgenti sul suolo	1	1
vetrine sporgenti sospese dal suolo	1	1
scalini e scalinate	1	1
altre attività inclusi sottoservizi di interconnessione per impianti relativi alla produzione di energie rinnovabili	1	1
botole e feritoie	1	1
insegne	1	1
impianti pubblicitari con palo	1	1
aree di parcheggio	1	1
occupazioni con autovetture ad uso privato	1	1
parcheggi taxi	1	1
occupazione varie suolo	1	1
Pensiline	1	1

Banderuole	1	1
occupazione dello spazio sopra e sotto il suolo	1	1
condutture servizi pubblici	1	1
allacci ad impianti di erogazione	1	1
distributori di carburanti	1	1
serbatoi di carburante (unico connesso e interconnessi)	1	1
distributori di tabacchi o altri	1	1
lustriere o griglie	1	1
aree mercatali coperte o con strutture	1	1
box mercati	1	1

#### **Articolo 24 - Occupazione permanente. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico del concessionario. Esso è graduato nell'ambito delle categorie previste dall'art. 20 e commisurato alla superficie occupata o metri lineari impegnati nelle misure indicate nell'allegato "A".

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone è comunque determinato su base annua.

Le tipologie di occupazioni permanenti sono le seguenti:

- 1) occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso;
- 2) passi carrabili, accessi a raso, passi carrabili dei distributori dei carburanti;
- 3) passi carrabili non utilizzabili;
- 4) autovetture di trasporto pubblico;
- 5) occupazioni sopra e sotto il suolo;
- 6) tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
- 7) condutture, cavi e impianti, reti di erogazione di pubblici servizi per ogni metro lineare o frazione (per occupazioni ai fini degli art. 46 e 47 D. Lgs. 507/1993);
- 8) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ( per occupazioni ai fini degli art. 46 e 47 D. Lgs. 507/1993);
- 9) distributori di tabacchi;
- 10) distributori di carburante.

**Articolo 25 - Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie**

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificate da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consentano l'utilizzo dei medesimi come carrabili.

2. Gli accessi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune. Il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada e deve contenere l'indicazione dell'ente concedente, il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'ente concedente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

**Articolo 26 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee la tariffa è commisurata alla effettiva superficie occupata o metri lineari impegnati ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 20, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. Il canone giornaliero si ottiene moltiplicando la tariffa base di ciascuna tipologia di occupazione per i metri quadrati/lineari e le giornate di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è stabilita come specificato nell'allegato "B" in base alle seguenti tipologie:

- a) per occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo;
- b) per occupazione di ogni tipologia e durata per ambulanti e produttori agricoli;
- c) per occupazioni di pubblici esercizi e cantieri edili;
- d) per occupazione per giochi, attrazioni e divertimento dello spettacolo viaggiante, manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- e) per occupazione di suolo (occupazione per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93);
- f) per occupazione di sottosuolo e soprassuolo (occupazione per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93);
- g) per occupazione con autovetture ad uso privato su suolo a ciò destinato dal Comune;
- h) per occupazione nell'esercizio di altre attività.

Per le occupazioni di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per 24.

**Articolo 27 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina**

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie il canone è determinato in base ai criteri stabiliti dagli art. 24 e 26.

2. Il Comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

**Articolo 28 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo. Tariffe**

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente la tariffa è quella prevista negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento.
2. Qualora l'ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tariffa di cui al comma 1, un contributo *una tantum* delle spese di costruzione delle gallerie.

### **Articolo 29 - Distributori di tabacchi e di carburante. Tariffe**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuta la tariffa annuale, prevista nell'allegato "A" al presente Regolamento.
2. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta la tariffa annuale prevista nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. La tariffa applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa, per i litri eccedenti, va aumentata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra di loro, la tariffa nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tariffa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori suoli eventualmente funzionali o decorativi, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla canone di cui al precedente art. 24.

### **Articolo 30 - Durata dell'occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tariffa, per le singole tipologie di cui all'allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tariffa nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo quanto previsto dall'allegato "B".

### **Articolo 31 - Soggetto passivo**

1. La tariffa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascun titolare dell'occupazione.

### **Articolo 32 - Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tariffa di concessione/autorizzazione:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano

indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture, sempre che la durata della stessa non sia superiore a due ore;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

### **Articolo 33 - Esclusioni**

1. La tariffa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows (balcone e finestre chiusi e sporgenti dalla facciata di un edificio) e simili infissi di carattere stabile, ivi compreso qualsiasi manufatto accessorio.

2. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

## **Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 34 - Accertamento**

In caso di occupazione abusiva, il funzionario responsabile o l'affidatario del servizio compie tutte le attività di accertamento anche al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso.

### **Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è effettuato ad anno solare compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione, nel termine di 30 gg. dal rilascio della medesima.

2. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il versamento della tariffa relativa agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento della tariffa relativa, previa compensazione con quella già corrisposta per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

4. Il mancato versamento della tariffa prevista comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria del 50% pari dell'importo dovuto.

5. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il pagamento di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il Regolamento stesso.

### **Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee la tariffa deve essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata e per tutto il periodo di durata dell'occupazione.
2. Per le occupazioni ricorrenti, di cui all'articolo 4, comma 6, il versamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

### **Articolo 37 - Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale e/o bonifico bancario intestato al Comune, a seconda di quanto disposto dal Comune, indicando nella causale l'oggetto dell'occupazione o gli estremi dell'atto di concessione/autorizzazione e il periodo a cui si riferisce il pagamento. Il versamento dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a € 0,50 o per eccesso se è uguale o superiore a € 0,50.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate del canone per occupazioni permanenti (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare dello stesso sia superiore a **€ 258,00**.
3. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il pagamento della prima rata di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il Regolamento stesso.

### **Articolo 38 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 39 - Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione/autorizzazione provvede il funzionario responsabile o l'affidatario del servizio di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

### **Articolo 40 - Sanzioni**

Le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 17 daranno luogo all'irrogazione di una sanzione amministrativa in misura pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto. L'irrogazione della suddetta sanzione non esclude quella comminata per eventuali infrazioni al codice della strada.

### **Articolo 41 – Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone se e in quanto dovuto sono riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

## Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 42 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

### Articolo 43 - Disposizioni transitorie

1. La tariffa di concessione/autorizzazione, dovuta per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 2019 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi servizi, è determinata forfettariamente come sancito dall'articolo 63, comma 2, lettera F, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che testualmente recita: *“per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*

- I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;*
- II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza.”*

Per quanto previsto al comma 1 si precisa che:

- a) il numero degli utenti da prendere a base per il calcolo del canone dovuto è pari al numero degli utenti alla medesima data (01 gennaio di ogni singola annualità);
- b) la tariffa per le occupazioni di cui al presente articolo e per il comune di Accadia è pari ad € 0,77.

2. Le concessioni di suolo pubblico, rilasciate entro il 31 dicembre 2018, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

# **Tariffe**

# **Allegato A**

<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>	<b>CANONE 2019</b>
<b>OCCUPAZIONE DEL SUOLO</b>	
<b>1. TARIFFA ORDINARIA</b> <b>(Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso)</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Categoria prima	<b>25,38€</b>
Categoria seconda	<b>22,45€</b>
<b>2. PASSI CARRABILI; ACCESSI A RASO; PASSI CARRABILI DEI DISTRIBUTORI DEI CARBURANTI.</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Categoria prima	<b>12,70€</b>
Categoria seconda	<b>11,50€</b>
<b>3. Passi carrabili non utilizzabili</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	

Categoria prima	<b>5,10€</b>
Categoria seconda	<b>4,50€</b>
<b>4. Autovetture di trasporto pubblico</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Categoria prima	<b>25,38€</b>
Categoria seconda	<b>22,45€</b>
<b>Occupazioni sopra e sotto il suolo</b>	
<b>5. Tariffa ordinaria:</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Categoria prima	<b>17,80€</b>
Categoria seconda	<b>15,70€</b>
<b>6. Tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Categoria prima	<b>7,60€</b>
Categoria seconda	<b>6,75€</b>

<b>Occupazioni ARTT. 46 – 47 D. LGS. 507/1993</b>	
<b>7. Condotture, cavi e impianti, reti di erogazione pubblici servizi per ogni metro lineare o frazione.</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Categoria unica	<b>16,75€</b>
<b>8. Distributori di tabacchi</b>	
Per ogni metro quadro occupato per l'apparecchio e per anno:	
Centro abitato	<b>14,20€</b>
Zona limitrofa	<b>10,69€</b>
Sobborghi e zone periferiche	<b>7,13€</b>
<b>9. Distributori di carburante (Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. )</b>	
Per ogni metro quadro e per anno:	
Centro abitato	<b>42,61€</b>
Zona limitrofa	<b>35,53€</b>
Sobborghi e zone periferiche	<b>21,28€</b>


# **Tariffe**

# **Allegato B**

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	CANONE 2019	
	1 CAT	2 CAT
<b>a) TARIFFA ORDINARIA – SUOLO – SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO</b>	<b>1,90€</b>	<b>1,50€</b>
<b>b) TARIFFE SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER OGNI TIPOLOGIA E DURATA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI</b>	<b>1 CAT</b>	<b>2 CAT</b>
Occasionali	<b>1,00€</b>	<b>0,70€</b>
Ricorrenti fino a 14 giorni	<b>0,70€</b>	<b>0,60€</b>
Ricorrenti oltre i 14 giorni	<b>0,50€</b>	<b>0,40€</b>
<b>c) PUBBLICI ESERCIZI E CANTIERI EDILI</b>	<b>1 CAT</b>	<b>2 CAT</b>
Fino a 14 giorni	<b>1,00€</b>	<b>0,70€</b>
Da 15 a 29 giorni	<b>0,70€</b>	<b>0,60€</b>
Da 30 giorni in poi	<b>0,50€</b>	<b>0,40€</b>

<b>d) GIOCHI, ATTRAZIONE E DIVERTIMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.</b>	<b>1 CAT</b>	<b>2 CAT</b>
Fino a 14 giorni	<b>1,00€</b>	<b>0,70€</b>
Da 15 a 29 giorni	<b>0,70€</b>	<b>0,60€</b>
Da 30 giorni in poi	<b>0,50€</b>	<b>0,40€</b>
<b>e) OCCUPAZIONI PER ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>1 CAT</b>	<b>2 CAT</b>
Fino a 14 giorni	<b>1,00€</b>	<b>0,70€</b>
Da 15 a 29 giorni	<b>0,70€</b>	<b>0,60€</b>
Da 30 giorni in poi	<b>0,50€</b>	<b>0,40€</b>
<b>f) OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE A USO PRIVATO SU AREE A CIÒ DESTINATE DAL COMUNE</b>	<b>1 CAT</b>	<b>2 CAT</b>
Fino a 14 giorni	<b>0,70€</b>	<b>0,50€</b>
Da 15 a 29 giorni	<b>0,50€</b>	<b>0,40€</b>
Da 30 giorni in poi	<b>0,30€</b>	<b>0,30€</b>

# **Planimetria con Stradario per l'indicazione della categorie**



**PRIMA CATEGORIA:**

- VIA ROMA;
- VIA CAPORALE BONITO ANTONIO;
- PIAZZA SAN PIETRO E PAOLO;
- VIA MUSCILLO;
- VIA UMBERTO GIORDANO;
- VIA MUSCILLO;
- VIA D'AVERSA;
- VIA CESARE BATTISTI;
- VIA GIUSEPPE MIRABELLA;
- VIA NAZARIO SAURO;
- VIA DIEGO VASSALLI;
- VIA ARMANDO DIAZ;
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE;
- VIA SOTTOTENENTE PASQUALE PAOLETTA;
- VIA GIUSEPPE DI VITTORIO;
- VIA F.LLI SCHIAVONE;
- VIA ZELANO;
- VIA FOSSA DEI GRECI;
- VIA CAP. MICHELE DE ROSA;
- VIA PIETRO PASQUARIELLO;
- VICO I DANTE ALIGHIERI;
- VICO II DANTE ALIGHIERI;
- VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO;
- VIA G. AMENDOLA;
- VIA GARIBALDI;
- VIA TORQUATO TASSO;
- VIA TAMMARO;

- PIAZZA ALDO MORO;
- VIA NAZARIO SAURO;
- VIA DANTE ALIGHIERI;

**SECONDA CATEGORIA:**

- VIA BORGO;
- VIA G. VERDI;
- VIA SANDRO PERTINI;
- VIA GUIDO ROSSA;
- VICO OBERDAN;
- ALTRE VIE NON RIENTRANTI NELLA SUDETTA ZONA.